



A.S.D.C.M.

**Associazione fra gli Spedizionieri Doganali
del Compartimento di Milano**

Aderente alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ANASPED - Roma
Personalità Giuridica DPR 904 del 29/4/63

Via Valtellina, 20 - 20159 Milano - Tel. 02.688 43 74 - Fax 02.607 22 68

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART.1

E' costituita una associazione fra gli spedizionieri doganali del compartimento di Milano, con al denominazione: associazione spedizionieri doganali del compartimento di Milano.

L'associazione ha carattere apolitico e durata illimitata.

L'associazione aderisce all'ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali.

ART.2

L'associazione ha sede in Milano e può attivare sezioni con competenza territoriale. Attualmente la sede è in via Valtellina n.20.

ART.3

L'associazione ha per scopo l'intervento nelle questioni afferenti il compartimento riguardanti gli spedizionieri doganali ed in particolare si propone di:

- a) rappresentare la categoria in sede compartimentale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private;
- b) promuovere e mantenere in sede compartimentale rapporti ed intese con uffici ed associazioni che interessano direttamente o indirettamente la categoria;
- c) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria presso il consiglio direttivo dell'ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali – e presso gli enti ed organismi a carattere compartimentale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta ed ammessa,
- d) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti;
- e) promuovere e favorire la elevazione culturale e tecnica dei soci per il miglior esercizio delle loro funzioni;
- f) stabilire rapporti di collaborazione con le altre associazioni compartimentali e con le associazioni delle categorie con le quali gli spedizionieri doganali hanno interessi comuni o affini;
- g) promuovere ogni iniziativa che si rivelasse utile agli interessi della categoria;
- h) fornire ai soci assistenza di carattere generale nelle materie oggetto dell'attività professionale.



TITOLO II

SOCI

ART.4

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche in possesso del titolo per l'iscrizione all'albo professionale istituito con Legge 22.12.1960 n.1612. La concessione del trattamento di pensione ordinaria o per invalidità prevista dalla vigente normativa, e conseguente cancellazione dall'albo professionale, non fa perdere il diritto all'iscrizione all'associazione.

ART.5

La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo sezionale, o in mancanza della sezione, al consiglio direttivo compartimentale corredata di:

- a) i dati anagrafici dell'aspirante;
- b) fotocopia della patente con validità illimitata;
- c) dichiarazione dell'aspirante di piena conoscenza ed accettazione delle norme statuarie e regolamenti dell'associazione.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo competente, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.

Il rigetto deve essere motivato e l'aspirante non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua comunicazione al collegio dei probiviri.

Il consiglio direttivo compartimentale, sentito il lodo del collegio dei probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà definitivamente in occasione della sua prima riunione.

ART.6

I soci sono tenuti al pagamento di:

- a) una quota di ammissione pari al 50% della quota sociale annua in vigore;
- b) una quota sociale annua;
- c) un eventuale contributo straordinario.

La quota di ammissione e quella sociale saranno fissate, entro il 30 Ottobre di ogni anno, per l'anno successivo dal consiglio direttivo compartimentale. In mancanza di deliberazione si intendono confermate quelle dell'anno precedente.

I soci si intendono impegnati per i primi due anni, e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni con lettera raccomandata entro il 31 Luglio. Le quote annuali devono essere versate integralmente dai soci entro la fine di Febbraio dell'anno cui si riferiscono.

ART.7

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini dei cui all'art.6;
- b) per morosità nei pagamenti delle quote sociali;



A.S.D.C.M.

Associazione fra gli Spedizionieri Doganali del Compartimento di Milano

Aderente alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ANASPED - Roma
Personalità Giuridica DPR 904 del 29/4/63

Via Valtellina, 20 - 20159 Milano - Tel. 02.688 43 74 - Fax 02.607 22 68

- c) per esclusioni deliberate dal consiglio direttivo compartimentale, con parere motivato da emettersi entro 60 giorni, in ordine a cause che ledano il decoro ed il prestigio della categoria; e per compimenti di atti in contrasto agli scopi sociali;
- d) per revoca del titolo di cui al precedente art.4 con provvedimento non più suscettibile di ricorso;

L'esclusione di cui al precedente punto c) è deliberata dal consiglio direttivo compartimentale, anche a scrutinio segreto, con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica, presa visione della relazione del collegio dei probiviri che ha il compito di procedere alle indagini ed eventualmente di sentire l'interessato.

ART.8

Il socio moroso è richiamato, su proposta del consiglio direttivo compartimentale, dal collegio dei revisori al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal richiamo stesso. L'inadempienza comporta la sospensione del socio dai diritti sociali e darà titolo al presidente di poter ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali.

ART.9

I soci decaduti ai sensi del precedente art.7, possono chiedere la riammissione quando siano venute a cessare le cause che ne hanno determinato la decadenza.

Sulla riammissione delibera il consiglio direttivo compartimentale, sentito il parere del collegio dei probiviri e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

ART.10

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.



A.S.D.C.M.

Associazione fra gli Spedizionieri Doganali del Compartimento di Milano

Aderente alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ANASPED - Roma
Personalità Giuridica DPR 904 del 29/4/63

Via Valtellina, 20 - 20159 Milano - Tel. 02.688 43 74 - Fax 02.607 22 68

ART.12

Le cariche sociali sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alla categoria; il segretario può anche non essere socio e la sua prestazione può essere retribuita.

ART.13

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo compartimentale ed ha il compito di :

- a) esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissare direttive sull'attività dell'associazione;
- b) eleggere, ove occorra, anche mediante ratifica, membri del consiglio direttivo compartimentale, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri;
- c) deliberare sui resoconti morali e finanziari del consiglio direttivo e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;
- d) stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo e le modalità di composizione con votazioni qualificate di 2/3 dei voti.

ART.14

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro il primo trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta del consiglio dei revisori o di un numero di soci che rappresentino almeno un decimo di tutti gli associati. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso all'albo sociale presso ogni ufficio doganale del compartimento e per invio personale diramato almeno 15 giorni prima di quello fissato.

L'avviso e l'invito devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo. L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida, qualunque sia l'argomento da trattare:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;
- trascorse due ore dall'ora fissata, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti, per l'assemblea ordinaria;
- per l'assemblea straordinaria, invece, dovranno essere presenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per lo scioglimento dell'associazione o per le modificazioni dello statuto è necessario che all'assemblea siano presenti i tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole della maggioranza.

ART.15

Non possono partecipare alle assemblee i soci che non siano in regola con la corresponsione delle quote sociali e coloro per cui sia pendente giudizio ai sensi dell'art.7 del presente statuto.



ART.16

Il socio può delegare, per iscritto, altro socio a rappresentarlo all'assemblea.
Un socio può rappresentare non più di tre soci deleganti.

ART.17

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione, peralzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

ART.18

L'associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo compartimentale composto da un numero minimo di cinque membri più tanti consiglieri quante saranno le sezioni che verranno attivate, anche in forma proporzionale.

Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri, a maggioranza, di voti, un presidente, uno o più vicepresidenti, un tesoriere ed eventuali altre cariche per determinate funzioni e provvede alla nomina del segretario.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; se durante tale periodo vengono a mancare alcuni consiglieri, il consiglio stesso procede alla loro sostituzione, secondo la graduatoria dei voti conseguiti.

ART.19

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:

- a) curare il conseguimento dei fini statuari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;
- b) deliberare l'adesione e di nominare e/o designare i rappresentanti dell'associazione in tutti gli enti o organismi a carattere compartimentale e/o nazionale in cui tale rappresentanza sia prevista;
- c) attivare nel compartimento sezioni con competenza territoriale;
- d) deliberare sui reclami dei soci;
- e) convocare le assemblee;
- f) preparare i bilanci preventivi e consuntivi;
- g) deliberare, in caso di ricorso, sulle esclusioni e sulle riammissioni dei soci;
- h) nominare commissioni per determinati problemi;
- i) deliberare sull'assunzione ed il licenziamento del personale dell'associazione, stabilendone le mansioni ed il compenso;
- j) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di chiamare di volta in volta per lo studio di determinati problemi uno o più esperti, scelti anche fra i non soci, con funzioni esclusivamente consultive.



A.S.D.C.M.

**Associazione fra gli Spedizionieri Doganali
del Compartimento di Milano**

Aderente alla Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ANASPED - Roma
Personalità Giuridica DPR 904 del 29/4/63

Via Valtellina, 20 - 20159 Milano - Tel. 02.688 43 74 - Fax 02.607 22 68

ART.20

Il consiglio direttivo è convocato, in uno con i revisori, dal proprio presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta del collegio dei revisori oppure del collegio dei probiviri.

Per la validità delle delibere è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le delibere, da annotarsi in apposito libro, sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di consiglio; se un consigliere risultasse assente non giustificato a più di tre riunioni sarà considerato dimissionario.

La convocazione può essere fatta mediante avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione telefonica nei casi d'urgenza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Il presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e ne ha la rappresentanza in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo compartimentale, sottoscrive i verbali di tutte le riunioni sociali, emana le disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi dell'associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dal consiglio direttivo e dall'assemblea. Il presidente non può assumere cariche di cui all'art.10 dello statuto ANASPED – Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali.

Tutte le di lui mansioni, in caso di impedimento, spettano al vicepresidente più anziano di età.

ART.21

Il collegio dei revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente e due supplenti.

I revisori sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori effettivi possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Essi controllano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea con relazione scritta.

ART.22

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente e due supplenti.

Essi sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

NORME TRANSITORIE

ART.23

In attesa che vengano emanate le norme regolamentari delle sezioni previste dal precedente art.2 sono congelate le situazioni sezionali in essere.